

INDICE

Art. 1 -	Oggetto	2
Art. 2 -	Contenuti del Piano	2
Art. 3 -	Zone ricomprese nella classe I	3
Art. 4 -	Zone ricomprese in classe II, III e IV	3
Art. 5 -	Zone ricomprese in classe V e VI	5
Art. 6 -	Classificazione della rete viaria	6
Art. 7 -	Classificazione della rete ferroviaria	6
Art. 8 -	Contiguità tra zone acustiche	6
Art. 9 -	Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali	7
Art. 10 -	Attività rumorose temporanee	7
Art. 11 -	Aree per attività temporanee	7
ALLEGATO 1		9
ALLEGATO 2		10
ALLEGATO 3		12

Art. 1. Oggetto

1. Le presenti norme disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, sono dettate in applicazione della "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" del 26 Ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, della Legge Regionale 8 Giugno 2002 n. 8, del Regolamento Regionale 13 Agosto 2004 n. 1.
2. La Classificazione Acustica o Zonizzazione Acustica del Territorio è un atto amministrativo, tecnico, politico di governo del territorio, consiste nella suddivisione del territorio in aree aventi clima acustico omogeneo e/o compatibili tra loro, salvo che in casi eccezionali.
3. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.
4. Obiettivo della Classificazione Acustica del Territorio è quello di:
 - prevenire il deterioramento delle zone acusticamente non inquinate;
 - guidare lo sviluppo urbanistico, residenziale, commerciale, artigianale, industriale salvaguardando e migliorando il clima acustico del territorio;
 - fornire gli strumenti per il risanamento delle aree acusticamente compromesse.
5. Il Piano di zonizzazione acustica è composto dalla seguente documentazione:
 - la Relazione tecnica, che illustra le scelte adottate e le precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali;
 - gli elaborati su supporto informatizzato e cartaceo (scale 1:10.000 e 1:2.000);
 - le Schede Tecniche Informative, relative all'individuazione delle aree destinate ad attività rumorose temporanee;
 - le Norme Tecniche di Attuazione.

Il Piano di zonizzazione acustica integra il PRG parte operativa.

Art. 2. Contenuti del Piano

1. Ai fini dell'applicazioni delle presenti normative, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal DPCM 14 Novembre 1997 e dal R.R. 13 Agosto 2004, n. 1.
2. Le classi acustiche sono identificate sulla base:
 - delle destinazioni d'uso e delle infrastrutture previste dal Piano Regolatore Generale;
 - dell'effettiva condizione d'uso del territorio;
 - della situazione topografica esistente;

- degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
- 3. Il Piano inoltre individua le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite all'articolo 10 delle presenti norme.
- 4. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno e notturno, secondo le definizioni di cui alla legge quadro 26.10.1995, n. 447, specificati nelle tabelle dell'allegato 1 delle presenti norme.

Art. 3. Zone ricomprese nella classe I

1. Nella classe I rientrano le aree ospedaliere e le grandi aree scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici. Non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere, le aree attrezzate ad impianti sportivi, le aree edificate ricadenti in aree naturali protette, le piccole aree verdi naturali adiacenti i centri urbani o zone agricole, con dimensioni tali da non avere un clima acustico tipico proprio, ma da subire quello contiguo.
2. In accordo con le indicazioni di cui all'art. 3 del R.R. 13 Agosto 2004, n. 1, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono alla classe propria dell'area circostante, di norma inserite in classe II.
4. Sono stati inseriti nella I classe le zone di PRG:
 - EB: Aree boscate, boschi ripariali, corridoi ecologici quando le dimensioni lo hanno reso opportuno;
 - Le aree ricadenti nella categoria F sia di interesse generale, che residenziale e commerciale, quando le dimensioni di queste lo ha reso opportuno;
 - Le aree EC collinari;
 - Le aree VR e VRa quando le dimensioni di queste lo ha reso opportuno.

Art. 4. Zone ricomprese in classe II, III e IV

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione qualitativi e quantitativi indicati dal R.R. 1/2004:
 - a) la densità di popolazione;
 - b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;

- c) la densità di attività artigianali;
 - d) il volume di traffico stradale.
2. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici, coincidenti con le aree EA del PRG, sono inserite nella classe III.
 3. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.
 4. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono sono classificate IV.
 5. Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R. 13.08.2004, n. 1, è risultata un'eccessiva frammentazione acustica del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico, ma tenendo conto delle rispettive superfici.

L'assegnazione delle classi con il metodo qualitativo-quantitativo descritto, è stata effettuata facendo riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del territorio prevista nel PRG vigente, nel rispetto delle indicazioni presenti nel R.R. 1/2004. Notevole importanza ha avuto la grandezza dell'area in esame.

Classe II

La Seconda classe acustica è stata assegnata a:

- **FZ**: aree cimiteriali, attrezzature sociali di servizio, quando l'ubicazione e la dimensione di queste strutture sono tali da consentirle.
- **FI**: attrezzature scolastiche: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole speciali, ecc..
- **FR**: attrezzature ecclesiastiche, chiese, opere parrocchiali.
- **EB**: aree boscate, boschi ripariali, corridoi ecologici.
- **EA**: nel caso in cui trattasi di coltivazioni pregiate, prevalentemente collinari, presumibilmente con ridotto contenuto meccanizzato nel tempo quali oliveti e in alcuni casi vigneti.
- **EC**: aree agricole collinari con coltivazioni, in genere non pregiate, la cui salvaguardia costituisce tuttavia una componente essenziale della tutela paesistica del territorio comunale.
- **EF**: aree agricole di rispetto degli insediamenti urbani, atte a garantire l'equilibrio funzionale-formale e paesaggistico-ambientale degli spazi aperti prossimi ai centri urbani.

Classe III

La Terza classe acustica è stata assegnata ad una gran parte del territorio,

è stata attribuita a:

- **EA**: zone agricole di pregio, dove viene fatto uso costante di macchine agricole operatrici, caratterizzate da basse pendenze, facile irrigabilità e lavorabilità meccanica dei campi. Tali aree, che occupano uno spazio rilevante ed oltremodo esteso, sono state assegnate alla classe III per il consistente utilizzo di mezzi meccanici agricoli. MDCA: sottozone che individuano le cave esistenti dimesse.
- **EFC**: Centro sportivo di equitazione in quanto inserita in una vasta area agricola di pregio con coltivazione meccanizzata.

Classe IV

La Quarta classe è stata assegnata alle seguenti tipologie di territorio:

- Aree classificate nella categoria **D**, destinate alle attività turistico-ricettive, servizi, commerciali, di completamento o di nuova previsione. A queste aree anche intensamente frequentate è possibile assegnare la classe IV.
- Aree classificate **F**, destinate ad attrezzature per attività dei servizi in generale, centri direzionali, centri di vita associata, sedi sociali, sedi amministrative, servizi per la mobilità, parcheggi, officine, stazioni di servizio. Tra queste sono presenti anche aree destinate alla attività sportiva quali palestre, palazzetti dello sport, campi sportivi, spazi verdi attrezzati- , .
- **ED**: zone per insediamenti agroindustriali, centri agricoli del tipo cantine sociali, granai, mangimifici, impianti zootecnici ecc., quando la rumorosità emessa è compatibile con tale classe acustica.

Art. 5. Zone ricomprese in classe V e VI

La classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale; in tale contesto sono stati compresi anche gli edifici di pertinenza dell'attività produttiva.

Rientrano in classe V le zone di PRG elencate di seguito:

- **DA, DB, DC, DF** aree produttive di tipo artigianale ed industriale di consolidamento;
- **FT**: attività dei servizi eco-tecnologici (discariche di rifiuti, impianti di depurazione, impianti di acquedotti, gasdotti, elettrodotti, eco-stazioni, magazzini comunali, etc.)

Rientrano in classe VI le zone:

- **DS-DA-DC**: aree produttive storiche e di nuova previsione dove non sono presenti abitazioni;
- **Dru**: aree destinate a cava e lavorazioni inerti esistenti e future.

Art. 6. Classificazione della rete viaria

La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata sulla base di considerazioni che hanno origine dall'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/4/1992 n.285), dalle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.

Ai fini della zonizzazione acustica, le strade di tipo a), b) e d) sono state assegnate alla classe IV; le strade di tipo c) sono state attribuite alla classe III, mentre le strade di tipo e) ed f) appartengono alla classe propria dell'area circostante.

Sulla base di quanto specificato dal DPR 30.03.2004, n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'allegato 2 delle presenti norme.

Per tutte le strade urbane di quartiere, interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo e) ed f) della classificazione), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è pari a 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono.

Art. 7. Classificazione della rete ferroviaria

1. Il DPR 18.11.1998, n. 459, definisce le fasce di pertinenza a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, per ciascuno dei due lati:
 - a) per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200 km/h, è stabilita una fascia di 250 m. La stessa fascia è poi distinta in due ulteriori fasce:
 - fascia A: larghezza 100 m, la più vicina all'infrastruttura;
 - fascia B: larghezza 150 m, più distante dall'infrastruttura.
 - b) per le infrastrutture di nuova costruzione, con velocità di progetto superiore ai 200 km/h, si è fissata un fascia di 250 m.
2. All'interno della fascia di pertinenza devono essere rispettati i limiti di immissione del rumore previsti dal DPR 18.11.1998, n. 459, riportati nella tabella di cui all'allegato 3 delle presenti norme.

Art. 8. Contiguità tra zone acustiche

In ottemperanza a quanto stabilito dal R.R. 13.08.2004, n. 1, tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB(A)

sono di norma identificate, a scalare, zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche che consentono situazioni di adiacenza diretta.

Nei casi in cui quanto stabilito al precedente comma 1 non risulti possibile, tale condizione è evidenziata in cartografia, mediante apposito tratto grafico. Le aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite e delimitano una porzione di territorio nella quale saranno previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito del piano comunale di risanamento, per contenere gli effetti del rumore.

Art. 9. Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali

La proposta di classificazione adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti.

Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Perugia che alla Provincia.

Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguenti al mancato recepimento sono definite dall'articolo 7 del R.R. 1/2004, n. 1.

Art. 10. Attività rumorose temporanee

Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi della legge regionale 06.06.2002, n. 8, le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività.

Art. 11. Aree per attività temporanee

1. La classificazione acustica individua le aree dove normalmente si svolgono attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
2. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.
3. In tali aree le manifestazioni devono:
 - rispettare il limite di 70 dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto;
 - rispettare il limite di orario fissato fino alle ore 24,00 nei giorni feriali e fino alle ore 1,00 nei giorni festivi e pre-festivi;

- al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.
4. Nelle altre aree, diverse da quelle di cui al presente articolo, sono comunque consentite le manifestazioni temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
- il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
 - il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in 15 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

ALLEGATO 1

Le definizioni dei valori sotto indicati sono stabilite dall'art.2 della L.Q. 447/95:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge:

VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

ALLEGATO 2

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione.

Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Allegato 1, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)			70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)			70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia) A	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

ALLEGATO 3

Classificazione della rete ferroviaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture ferroviarie (art. 3, art. 4 e art. 5 del D.P.R. 18.11.1998, n. 459)

TIPO INFRASTRUTTURA (Codice della strada)	Ampiezza fascia di territoriale e pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Esistente, variante e di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h	250	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno